



SENTENZA - 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel giudizio di appello, iscritto nel registro di segreteria al n. 58384,

proposto dalla Procura Regionale Piemonte

contro

Fasolino Nello Gabriele Giulio Antonio, rappresentato e difeso

dall'avv. Michele Angelo Petrucciano (PTRMHL46R02I277F),

indirizzo pec: avvmichelepetrucciano@pec.it e dall'Avv. Cristiano

Montemagno (MNTCST80M04A341F), indirizzo pec:

avvcristianomontemagno@puntopec.it, e presso il loro studio

elettivamente domiciliato in Latina, P.zza B. Buozzi n. 1

- nel giudizio di appello incidentale proposto da Fasolino Nello

Gabriele Giulio Antonio, *ut supra* rappresentato e difeso

Contro

Procura Generale della Corte dei Conti

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 8/2021, depositata il 21 gennaio 2021.

Esaminati gli appelli, gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore dr. Marco Fratini, l'Avv. Francesco Mangazzo su delega, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore generale, dott.ssa Marilisa Beltrame.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha condannato il sig. FASOLINO Nello Gabriele Giulio Antonio al pagamento in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della somma di euro 1.648,61 (milleseicentoquarantotto/61) oltre accessori, quale danno erariale pari all'importo stipendiale indebitamente erogatosi nelle giornate nelle quali egli si è assentato ingiustificatamente dal lavoro, nel periodo da marzo ad ottobre 2006.

Ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da disservizio arrecato all'utenza della Biblioteca Reale durante il predetto arco temporale di otto mesi, per la conseguente riduzione della fruibilità della biblioteca e quindi dei volumi del servizio pubblico reso alla collettività, danno quantificato, in via equitativa in

ulteriori € 10.000,00.

L'appello della Procura regionale, dopo aver sostenuto che il danno da disservizio, per definizione, può comportare unicamente una riduzione della quantità e qualità di servizi pubblici resi dall'amministrazione per mezzo dei propri impiegati a cagione delle assenze, dello scarso rendimento, delle modalità scadenti di prestazione delle proprie attività lavorative, ha evidenziato che nel caso che occupa la prova del disservizio è stata fornita in maniera idonea e sufficiente attraverso l'attestazione del Direttore della Biblioteca Reale.

Si eccepisce, poi, l'omessa pronuncia sul capo della domanda relativo alla quantificazione del danno da disservizio (che costituiva la parte maggiore della domanda). Si sottolinea, infatti, che, ritenuta la ricorrenza del danno da disservizio, il giudice territoriale, a fronte della non quantificabilità dello stesso sulla scorta di un criterio di maggiore spesa, avrebbe dovuto provvedere ad una valutazione di tipo equitativo, per come richiesto espressamente dalla Procura.

Si contesta un errore motivazionale nella valutazione delle prove ed, in particolare, nell'ammissione di un disservizio da parte del convenuto in sede di comparsa di risposta, invocando la violazione e falsa applicazione dell'art.95 c.g.c..

In conclusione, la Procura ha chiesto di:

- "accogliere l'appello e, in riforma parziale della sentenza n.8/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, depositata il 21 gennaio 2021, accertare l'esistenza di una

danno da disservizio;

- accogliere, in conseguenza, la relativa domanda di risarcimento proposta nei confronti del convenuto, quantificando detto danno nella misura di euro 10.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, determinata in via equitativa;

- in via subordinata, accogliere l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, accertare l'esistenza di un danno da disservizio, rimettendo la causa alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte al fine della sola quantificazione in via equitativa del danno da disservizio;

- confermare, per il resto, la sentenza appellata".

Il Fasolino si è costituito chiedendo il rigetto, per infondatezza, dell'appello principale e ha proposto appello incidentale per ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'azione di danno erariale per danno da disservizio e la prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento di quello principale.

Alla pubblica udienza le parti presenti hanno confermato le richieste e le conclusioni riportate negli atti scritti.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello principale è infondato.

Il danno da disservizio si configura in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all'organizzazione e allo svolgimento

dell'attività amministrativa. Tale danno travalica la mera violazione di obblighi di servizio e si sostanzia in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici. L'effetto dannoso, dunque, si misura in termini di perdita di valore dei fattori economici e produttivi della p.a.

Il danno da disservizio, pertanto, è correlato al minore risultato raggiunto dall'apparato organizzativo, da cui deriva un pregiudizio all'utilità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali: il danno da mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016; Sez. III 159 del 2020); il disservizio da riduzione d'efficienza (Sez. I sent. n. 523 del 2012 e 532 del 2008); il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II n. 8 del 2017)" (Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. Centr., 30 dicembre 2020, n.239).

Sotto il profilo della quantificazione, si tratta di un pregiudizio

economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca "diffusività"

Per tali motivi, la determinazione del danno può avvenire con valutazione equitativa.

Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità).

Sono due i presupposti che consentono l'impiego del criterio in esame: i) che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno; ii) che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo.

In particolare, la valutazione equitativa non deve sopperire all'inerzia del danneggiato: il giudice non può, attraverso il criterio dettato dall'art. 1226 c.c., sostituirsi alla parte, sopperendo all'inerzia della parte medesima quanto all'adempimento degli oneri probatori.

Nella fattispecie, la Procura non ha fornito la prova della componente da disservizio del lamentato danno, essendosi limitata ad una generica affermazione di sussistenza del danno medesimo.

Nel caso che occupa l'onere della prova del disservizio non può ritenersi assolto attraverso la attestazione del direttore della Biblioteca

Reale, la quale ha sottolineato come *"veniva penalizzato soprattutto l'ambito delle attività dei servizi erogati giornalmente dall'Istituto: sala di lettura carente di un referente per le informazioni, attività di catalogazione*

rallentata, scambi epistolari in grave ritardo, controlli catalografici per acquisti librari carenti, mancati controlli sull'attività catalografica effettuata da ditte esterne, revisioni librerie non concluse, ricerche per attività espositive mai effettuate".

L'attestazione non adduce elementi atti a fornire la prova del disservizio: essa si risolve, piuttosto, in una affermazione assertiva di danno, priva di riscontro.

Ne consegue il rigetto dell'appello principale.

Quanto all'appello incidentale, esso è improcedibile, essendo stato proposto da difensore che non risulta abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori.

P.Q.M.

la Corte dei conti Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando rigetta l'appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Marco Fratini

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18/01/2024

Il Dirigente

